

RISPARMIO & INVESTIMENTI

IL PUNTO

ALLO SPORTELLO

**Gli effetti
della "busta
arancione"**

di Luigi Guiso

Banche: 100 milioni ai clienti su input di Banca d'Italia

Negli scorsi 12 mesi l'Inps ha inviato la "busta arancione" a quasi un milione e mezzo di lavoratori fornendo una previsione della loro pensione e dell'età a cui potrebbero ottenerla. Che effetto ha avuto questa campagna? Lo scopo era di accrescere la

consapevolezza sulle risorse su cui potranno contare una volta in pensione per far sì che se non sono sufficienti possano farvi fronte, ad esempio risparmiando di più, investendo in un piano pensionistico privato. La "busta arancione" ha avuto l'effetto che ci si aspettava? Una risposta accurata non è facile e potrebbe

I rimborsi sono frutto di ispezioni condotte su contratti disattesi, sui costi per gli sconfini e sullo ius variandi

Gianfranco Ursino

■ In due anni, nel biennio 2015-16, le banche hanno restituito ai clienti più di 100 milioni grazie all'intervento di Banca d'Italia. Oltre 400 i controlli condotti "sul campo", anche direttamente allo sportello, da cui quasi sempre deriva l'input di rimborsare le somme indebitamente

Tra ispezioni e sanzioni

Gli effetti dell'attività di vigilanza svolta da Banca d'Italia a tutela della clientela nel biennio 2015-16 con ispezioni su trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari

	2015	2016	TOTALE
Ispezioni presso singoli sportelli relativi a intermediari n.	266	153	419
EFFETTI	124	33	157
Somme rese ai clienti su input di Bankitalia (mln di €)	65	35	100
% di sanzioni specifiche sul totale *	10%	13%	12%
N° di interventi diversi da quelli sanzionatori**	81	80	161

NOTA: * Percentuale di sanzioni comminate per comportamenti scorretti degli intermediari operanti in mancanza di trasparenza sul totale delle sanzioni inflitte da Banca d'Italia all'intero sistema per ragioni di carattere prudenziale. ** Sono casi in cui non esistono gli estremi sanzionatori e la Banca d'Italia chiede alle banche di adottare certi comportamenti o di modificarne altri che possono stare al limite della correttezza o trasparenza nella relazione tra banche e clienti.

SOURCE: Elaborazioni su dati Banca d'Italia

giativamente c'è sempre la via del ricorso all'Abr che costa solo 20 euro, che saranno anche rimborsati dall'intermediario se l'arbitro dovesse accogliere il ricorso.

La richiesta di rimborso delle somme indebitamente percepite dalle banche è solo uno degli strumenti che Banca d'Italia ha a disposizione per indurre le banche a migliorare il rapporto con i clienti ed è uno strumento che può utilizzare anche a prescindere dall'avvio di procedure sanzionatorie. Infatti le ispezioni possono produrre delle sanzioni o anche "semplici" richieste di aggiustamento dei comportamenti. Si tratta di casi in cui Banca d'Italia con i suoi poteri di intervento chiede alle banche di assumere iniziative per rimediare alle disfunzioni. Non sempre esistono gli estremi sanziona-

INDICI & NUMERI

LE CIFRE IN BALLO LA SETTIMANA

Quell'asimmetria nei calcoli dei tassi soglia ai fini dell'usura
di Gianfranco Ursino

Nessun pesce d'aprile. Da domani andate in rosso sul conto corrente costerà ancora di più, perché i tassi soglia ai fini dell'usura (che pongono un tetto alle commissioni sugli scoperti) aumenteranno di oltre un punto percentuale sugli scoperti senza affidamento. In particolare sugli scoperti fino a 500 euro il tasso di usura balza dal 3,71% al 5,12%, mentre per scoperti superiori a 500 euro passa dal 2,23% al 3,23%.

L'incremento è dettato dall'entrata in vigore della nuova metodologia di calcolo dei tassi effettivi globali (Teg) che prevedono l'annualizzazione della commissione di istruttoria veloce (Civ) moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali. Una modifica introdotta la scorsa estate da Banca d'Italia, con entrata in vigore il primo aprile 2017, osteggiata dalle banche perché dovrebbe portare benefici ai clienti. Benefici che effettivamente arriveranno, ma occorre ancora attendere altri due trimestri. E nel

FTSE MIB

Variazione % da inizio anno: **+5,89**

Valore indice: **20.367,75**

Variazione % della settimana: **+0,99**

Dow Jones

Variazione % da inizio anno: **+4,78**

Valore indice: **20.707,04**

Variazione % della settimana: **+0,24**

MSCI World

Variazione % da inizio anno: **+5,02**

Valore indice: **466,35**

Variazione % della settimana: **+0,76**

Stoxx

Variazione % da inizio anno: **+5,27**

Valore indice: **380,46**

Variazione % della settimana: **+0,86**

S&P 500

Variazione % da inizio anno: **+5,74**

Valore indice: **2.367,44**

Variazione % della settimana: **+0,92**

INDICI

BORSE MONDIALI

Paese	Indice	PREZZO/UTILE		DIVIDENDO/ PREZZO (%)		REND. AZIONI/ OBBLIGAZ. (%)		VOLATILITÀ ANNUALE (%)		RENDIM. ANNUO ULT. 10 ANNI (%)
		ULTIMO	10 ANNI	ULTIMO	10 ANNI	ULTIMO	10 ANNI	ULTIMO	10 ANNI	
Usa	Dow Jones Ind.	20,32	15,08	2,45	2,62	2,06	2,09	7,35	18,84	5,28
	S&P 500	22,50	17,30	2,02	2,14	1,86	2,15	7,57	20,52	5,20
Regno Unito	FTSE 100	31,15	15,07	3,64	3,67	2,94	2,65	9,27	19,77	1,55
	FTSE 350	28,62	15,10	3,48	3,54	3,20	2,56	8,75	19,38	1,99
Germania	Dax Index	14,95	13,32	2,74	3,31	1,951	3,73	10,28	21,93	5,72
	Comit 30	18,80	15,60	3,99	4,62	2,49	1,92	14,87	23,68	-4,52
	Comit	18,30	15,80	4,05	4,67	2,56	1,85	13,54	22,04	-3,82
Francia	Cac 40	15,30	12,71	4,84	5,50	7,02	3,24	9,43	21,82	-1,10
	Nikkei 500	18,48	20,26	1,93	1,96	94,93	5,71	13,91	22,64	2,15
Giappone	Topix	16,80	18,50	1,90	1,94	104,43	6,59	16,43	25,20	-4,30
Canada	Tsx Composite	—	23,31	—	2,93	—	1,93	8,26	18,69	1,68
Belgio	Bel 20	19,31	23,60	4,15	4,50	6,24	2,22	8,14	20,62	-1,72
Danimarca	Kix	20,50	17,80	2,32	2,13	7,65	2,61	13,47	22,04	6,24
Svezia	Affarsvanden Gen	17,30	13,90	3,47	3,53	9,48	3,40	9,48	20,50	3,55
Olanda	Aex Index	26,00	14,40	3,39	3,71	8,76	3,37	10,24	22,26	-0,67
	Ireland-DS-Market	19,70	16,70	0,98	1,81	5,35	1,77	12,21	24,28	-3,47
Spagna	Ibex 35	18,60	13,80	3,73	5,20	3,29	2,12	12,31	25,09	-2,42
Singapore	Straits Times	12,89	12,15	3,20	3,00	3,49	3,91	8,92	17,98	0,61
Malaysia	Kuala Lumpur SE Emas	18,28	16,31	2,96	3,33	1,74	2,18	7,58	14,56	-1,93
Hong Kong	Hang Seng	13,59	12,73	3,50	3,40	4,49	4,06	12,25	25,37	2,10

BORSA ITALIANA

ITTOLI MIGLIORI

SETT.	1 MESE	3 MESE	1 ANNO	
Stefanel	68,35	69,27	58,39	41,92
Ergycapital	51,40	54,58	40,63	38,46
Zucchirinc	24,40	19,65	7,48	53,58
Bioera	23,96	21,43	44,77	14,42
Gefran	14,55	70,80	111,93	242,00
FullSix	14,45	0,65	110,83	115,86
Terrinergia	12,90	25,52	16,80	-10,03
Immsi	12,77	18,01	16,82	11,60
NovaRe	11,83	2,68	11,92	-6,42
Monrif	11,73	14,69	19,07	2,46

ITTOLI PEGGIORI

SETT.	1 MESE	3 MESE	1 ANNO	
Sole 24 Ore	-17,51	74,06	50,20	-5,22
Cia	-8,31	1,05	17,25	2,88
Conafi Prestito	-6,19	4,19	-0,20	-21,32
Retelit	-5,38	14,38	23,36	120,00
Maire Technimont	-4,94	31,83	31,32	29,41
C. Valtellinese	-4,71	-89,56	-4,48	-39,44
Bialelli	-4,50	15,77	18,65	42,07
Buzzi Unic. rnc	-4,15	0,62	12,23	39,89

Il faro di Bankitalia sui conti correnti: no a ritocchi arbitrari

Le note di Via Nazionale a istituti e clientela Possibile il rimborso se i rialzi sono «incoerenti»

ROMA Un incremento generico dei costi non può giustificare una modifica unilaterale delle condizioni dei contratti con la clientela. E qualche banca adesso dovrà correre ai ripari, preparandosi a rimborsare i propri correntisti. La Banca d'Italia ha ribadito nei giorni scorsi agli istituti di credito che la variazione unilaterale dei contratti è possibile solo se prevista dal contratto stesso e per «giustificato motivo», ma non è lecita se, ad esempio, è «pura di una correlazione tra l'incremento dei costi posti a base della modifica e la tipologia dei contratti e delle tariffe».

Lo scorso autunno parecchi istituti di credito avevano ritoccato le condizioni contrattuali, motivando gli adeguamenti con i maggiori costi del sistema. In alcuni casi attribuiti anche ai versamenti al Fondo di risoluzione, e alcuni correntisti avevano protestato.

BANCA D'ITALIA
Identifica unilateralmente i costi bancari e finanziari.
Chiedete agli intermediari, clienti del credito, quale sia il vostro diritto di vigilanza.
Cosa è accaduto in questi giorni?

Così una banca ha scritto il 20 gennaio 2017. Banca d'Italia ha fornito agli intermediari finanziari informazioni che sono state pubblicate sul sito del Consob in merito al suo rapporto con la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate agli clienti.

«Gli intermediari sono invitati a riesaminare analiticamente la coerenza delle manovre unilaterali decise a partire da gennaio 2016 con il complessivo quadro di riferimento. Nel caso vengano riscontrate

eventuali «iniziative di rimedio» dovranno essere comunicate alla banca centrale entro il prossimo 31 maggio.

I conti trimestrali



Il ceo di JPMorgan Chase Jamie Dimon

BANCA D'ITALIA
L'istituto di credito ha fornito agli intermediari finanziari informazioni che sono state pubblicate sul sito del Consob in merito al suo rapporto con la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate agli clienti.

La banca d'Italia ha fornito agli intermediari finanziari informazioni che sono state pubblicate sul sito del Consob in merito al suo rapporto con la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali applicate agli clienti.

Le lettere

La Banca d'Italia è intervenuta ufficialmente con una nota del 28 marzo (lettera a destra), non sono lecite le modifiche unilaterali che hanno alla base costi «già sostenuti e che hanno esaurito i loro effetti», o sono giustificata da «costi già noti al momento della stipula», che «non sono commisurate ad un incremento dei costi, o che «fanno riferimento a più di una motivazione», quelle che «escludono alcune tipologie di clienti o di contratti», quelle «una tantum». Secondo Bankitalia, le modifiche unilaterali devono essere proposte in modo chiaro e con un preavviso di due mesi, durante i quali il cliente può recedere senza penalità, e i clienti devono poter essere in grado di valutare la proposta di modifica suggerita. In caso

Controverse In tre mesi 470 ricorsi in Consob

L'Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) — l'organismo istituito presso la Consob il 9 gennaio scorso — ha presentato ieri a Milano nel corso di una tavola rotonda tenutasi nell'ambito del Salone del Risparmio un primo bilancio della propria attività, incentrata sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie sorte tra i clienti e gli intermediari finanziari. «In questi primi tre mesi di attività — ha dichiarato il presidente dell'Acf Giampaolo Barbuzei — si sono registrati 470, ricorsi per una richiesta totale di risarcimenti intorno ai 25 milioni di euro». L'importo medio delle richieste di risarcimento è di circa 53 mila euro. Circa il 40% del totale dei risarcimenti richiesti riguarda il contenzioso tra i risparmiatori e le banche venete. Al momento il numero degli intermediari coinvolti nei ricorsi è di circa 70. Delle 470 richieste di risarcimento pervenute fino ad oggi il 10% circa è risultato inammissibile. In base a una proiezione che si estende a tutto il 2017 entro

Sole 24 Ore Plus 12.11.2016

in un'arena per la cui uscita degli assicurati, dopo aver ricostruito che la società era sostanzialmente controllata da un cittadino italiano privo dei

occorre anche aspettare la decisione della Corte di giustizia Ue, ma va detto che finora in materia di assicurazioni la Corte ha sempre confermato

diverso dal proprio, alle stesse condizioni imposte da quello Stato ai propri cittadini.

punto che l'organo rumeno interveniva con misure più strutturali», conclude Micheli.

a far vincere Trump e perdere Hillary? La spiegazione trae la sua origine nel 1979, quando due psicologi israeliani, Daniel Kahneman e Amos Tversky, misero a punto la cosiddetta Teoria del Prospetto.

Manca il Taeg? Non si pagano gli interessi

È quanto ha stabilito la Corte europea sul credito al consumo


■ Quando nei contratti di credito al consumo mancano informazioni essenziali per far capire al consumatore la portata dell'impegno che assume, la legge nazionale di ciascun Paese Ue può stabilire che il finanziamento sia gratuito: cioè, che la banca o la finanziaria perdano il diritto al pagamento degli interessi e di altre spese.

Loha stabilito una sentenza della Corte di giustizia Ue, pronunciandosi su un quesito sollevato da un giudice slovacco. Il quesito era relativo a una controversia tra la banca Home Credit Slovakia e la signora Klara Birčová, che nel 2011 aveva chiesto un finanziamento di 700 euro all'istituto e aveva poi smesso di rimborsarlo dopo le prime due rate. Nel contratto non era indicato il Taeg e non erano nemmeno state sottoscritte le condizioni generali del contratto, che però erano richiamate nel testo del contratto e che la signora aveva dichiarato di aver letto e compreso.

Il giudice investito del caso ha deciso di rivolgersi alla Corte europea per chiarire alcuni dubbi: da una parte sulla validità del contratto in assenza di sottoscrizione delle con-

Le controversie sui finanziamenti

Ricorsi all'Abf, unita e incidenza sul totale per anno



SOURCE: Arbitro Bancario Finanziario, relazione 2015

condizioni generali di contratto dall'altra, sulla compatibilità con le norme europee della legge slovacca, che stabilisce che in caso di assenza di Taeg e altre informazioni obbligatorie, l'intermediario perde il diritto a ricevere il pagamento di interessi e spese. Sul primo punto, la Corte ha stabilito che le condizioni generali non devono essere necessariamente inserite nello stesso documento contrattuale, ma devono comunque essere inserite su un supporto cartaceo (o altro supporto durevole) e consegnate al cliente prima della sottoscrizione del contratto.

Ma la parte più importante è la seconda, cioè quella sulla compatibilità del meccanismo sanzionato-

rio del diritto slovacco con le norme Ue. «La sentenza ruota attorno alla direttiva sul credito ai consumatori, numero 2008/48. La direttiva non disciplina direttamente gli aspetti di diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti nei singoli stati, anche se prevede obblighi su una serie di contenuti dei contratti», spiega Fabio Civalle, socio fondatore dello studio legale Civalle Associati. «Il giudice europeo ha risposto che una norma — all'articolo 23 — che consente agli Stati membri di stabilire le norme relative a sanzioni applicabili in caso di violazioni di disposizioni nazionali. E ha concluso che la sanzione è valida e proporzio-

rata quando le informazioni mancanti sono quelle che incidono sulla capacità del cliente di valutare correttamente gli effetti e la portata del contratto, cioè il Taeg, numero e periodicità delle rate, le spese notarie e le garanzie e le assicurazioni richieste dal creditore. In caso contrario la sanzione non è proporzionata alla violazione», precisa il legale.

Il principio ribadito dalla Corte è importante in tema di protezione dei consumatori. Ma di fatto secondo il legale difficilmente avrà un grande impatto in Italia, dove il principio si applica già con un meccanismo sanzionatorio tramite tasso sostitutivo. «L'articolo 125 bis comma 6 del Testo unico bancario — prosegue Civalle — prevede che se alcuni costi non sono stati accuratamente valorizzati nel Taeg — e quindi il Taeg non è corretto — le clause riferite a questi oneri sono nulle. E in caso di assenza o nullità delle clause riferite al Taeg, il contratto non è gratuito, ma si applica il tasso Bot, cioè il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto». Se poi il contratto non contiene altre informazioni obbligatorie (il tipo di contratto, le parti, l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e rimborso) il contratto è nullo e il consumatore restituisce solo le somme effettivamente utilizzate. — G. G. F.

IRPROMIZIO/ANSA/REDAZIA

La sentenza della Corte di giustizia Ue, pronunciandosi su un quesito sollevato da un giudice slovacco, stabilisce che in caso di assenza di Taeg e altre informazioni obbligatorie, l'intermediario perde il diritto a ricevere il pagamento di interessi e spese. Sul primo punto, la Corte ha stabilito che le condizioni generali non devono essere necessariamente inserite nello stesso documento contrattuale, ma devono comunque essere inserite su un supporto cartaceo (o altro supporto durevole) e consegnate al cliente prima della sottoscrizione del contratto. Ma la parte più importante è la seconda, cioè quella sulla compatibilità del meccanismo sanzionatorio del diritto slovacco con le norme Ue. «La sentenza ruota attorno alla direttiva sul credito ai consumatori, numero 2008/48. La direttiva non disciplina direttamente gli aspetti di diritto contrattuale relativi alla validità dei contratti nei singoli stati, anche se prevede obblighi su una serie di contenuti dei contratti», spiega Fabio Civalle, socio fondatore dello studio legale Civalle Associati. «Il giudice europeo ha risposto che una norma — all'articolo 23 — che consente agli Stati membri di stabilire le norme relative a sanzioni applicabili in caso di violazioni di disposizioni nazionali. E ha concluso che la sanzione è valida e proporzionata quando le informazioni mancanti sono quelle che incidono sulla capacità del cliente di valutare correttamente gli effetti e la portata del contratto, cioè il Taeg, numero e periodicità delle rate, le spese notarie e le garanzie e le assicurazioni richieste dal creditore. In caso contrario la sanzione non è proporzionata alla violazione», precisa il legale. Il principio ribadito dalla Corte è importante in tema di protezione dei consumatori. Ma di fatto secondo il legale difficilmente avrà un grande impatto in Italia, dove il principio si applica già con un meccanismo sanzionatorio tramite tasso sostitutivo. «L'articolo 125 bis comma 6 del Testo unico bancario — prosegue Civalle — prevede che se alcuni costi non sono stati accuratamente valorizzati nel Taeg — e quindi il Taeg non è corretto — le clause riferite a questi oneri sono nulle. E in caso di assenza o nullità delle clause riferite al Taeg, il contratto non è gratuito, ma si applica il tasso Bot, cioè il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto». Se poi il contratto non contiene altre informazioni obbligatorie (il tipo di contratto, le parti, l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e rimborso) il contratto è nullo e il consumatore restituisce solo le somme effettivamente utilizzate. — G. G. F.

IRPROMIZIO/ANSA/REDAZIA

STRUMENTI PER INVESTIRE

PRESTITI CHIARI

Ancora dubbi usura sul conto

Oltre al fido di cassa e all'anticipo fatture, sotto tiro degli esperti il «sempreverde» anatocismo

Marcello Frisone

■ Ancora un caso di presunta usura sui conti correnti con l'aggiunta questa volta del sempre "verde" anatocismo. Dopo i casi di superamento della soglia sui tassi moratori nei contratti di mutuo e di leasing (si veda anche articolo a fianco), una situazione simile a quella analizzata su «Plus24» del 31 maggio scorso capiterebbe adesso alla Leader Ufficio Snc. Dalla verifica del conto corrente dell'azienda veneta, infatti, risulterebbe che per il periodo 1989-2013 UniCredit dovrebbe restituire alla società complessivamente quasi zomila euro. Facciamo un passo indietro.

FIDO DI CASSA E ANTICIPO FATTURE
Leader Ufficio Snc ha con UniCredit un'operatività che include sia il «fido di cassa» (cioè la banca mantiene denaro a disposizione del cliente in modo da permettergli di

indipendente Consultique Spa - abbiamo rilevato sul conto corrente della Leader Ufficio Snc che dal 1989 al 2013 il tasso soglia è stato superato sia per la linea "cassa", sia per la linea "anticipi fatture" per circa il 51% del trimestre analizzati, ovvero 48 su 93 (per un ammontare di 8.058,91 da interessi debitori). Il superamento del tasso soglia è stato poi quasi sempre dovuto al fatto - continua Romano - che UniCredit ha applicato Commissioni di massimo scoperto (Cms) per 4.314,89 euro e spese fisse trimestrali (per 1.665,63 euro) in rapporto ai soli interessi debitori».


L'ANATOCISMO

Non solo. Dalla verifica è emerso anche l'anatocismo (ossia la capitalizzazione degli interessi sugli interessi) nel periodo che va dal 1989 al 2000, cioè fino all'entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) del 9 febbraio 2000. Quest'ultimo, in particolare, ha stabilito che il conteggio degli interessi attivi e passivi deve avvenire nello stesso periodo (prima del 2000 invece le banche applicavano trimestralmente gli interessi debitori e annualmente quelli creditorii ma dopo si sono adeguate).

Inoltre, il termine di prescrizione

Il superamento della soglia

Come è possibile vedere dal grafico fino al terzo trimestre del 2009 il Tasso effettivo globale (Teg, linea nera) praticato trimestralmente è ampiamente superiore al Tasso soglia usura (Tsu, linea rossa).



PROFESSIONISTI DEL RISPARMIO

DERIVATI CHIARI

DIETRO
I NUMERIFabrizio
Gallimberti

Rientro morbido

per l'eccesso
di debito Usa

I dati sui flussi dei fondi in Usa rilasciati dalla Fed consentono di fare il punto sull'evoluzione del debito. Da tempo viene giustamente puntato il dito sul fatto che l'uscita dalle "recessioni da debito" ("balance sheet recession") è più difficile rispetto al rimbalzo da una "normale" recessione, a causa della necessità di correggere i precedenti eccessi di indebitamento. Tanto più è importante seguire l'evoluzione di questi fardelli.

La tabella mostra i livelli del rapporto debito/Pil in America dal tre trimestre 2007 fino agli ultimi dati disponibili (primo trimestre 2014). Il debito totale ha rallentato molto la sua corsa: mentre nei sette anni dal 2000 al 2007 il peso era aumentato di 84 punti di Pil,

Nel mutuo casa il «floor» vanifica il basso Euribor

Con questo derivato i clienti della Banca Popolare Valconca hanno sborsato 28mila euro in più

Marcello Frisone

■ L'obiettivo di sfruttare i bassi tassi variabili del mutuo casa viene vanificato dalla presenza di un floor, cioè un tasso minimo (3,50%) che M.C. e L.V. devono pagare alla Banca Popolare Valconca. La presenza di questo derivato (chiamato tecnicamente opzione) ha comportato in sette anni un maggiore esborso di quasi 28mila euro e altri 30mila ne sono previsti fino alla scadenza del prestito ipotecario. Sono questi i dati salienti del mutuo casa stipulato dai lettori di «Plus24» con la banca romagnola che ha applicato, secondo i due clienti, questo derivato a loro insaputa e che finanziariamente parlando non ha motivo di esistere. Ma facciamo un passo indietro.

IL FLOOR

Ciò è dovuto, come detto sopra, alla presenza dell'opzione floor che è a favore della banca. In pratica, il cliente ha "venduto" implicitamente questa opzione all'istituto di credito. Volendo entrare nei meandri del complicato strumento finanziario, l'opzione è scritta sulla media del tasso Euribor a sei mesi e ha un prezzo di esercizio del 2,6% (cioè il minimo di 3,5% meno lo 0,9% di spread). Ciò vuol dire che se il primo gennaio e il primo luglio la media dell'Euribor a sei mesi dovesse assumere valori inferiori alla soglia del 2,6%, l'opzione dà diritto alla banca di ricevere dal cliente il pagamento della differenza tra il 2,6% e il tasso variabile. Quindi con l'Euribor a sei mesi sotto il 2,6% il mutuatario si trova a pagare appunto almeno il 2,6% più lo spread dello 0,9%. Totale: un tasso minimo del 3,5% (si veda grafico).

IL PREMIO NON PAGATO AI CLIENTI

Qualsiasi tipo di opzione, poi, ha un valore di mercato, cosiddetto "premio", che viene versato dall'acquirente al venditore (in questo ca-


Il minimo sempre «alto»

La linea nera rappresenta l'Euribor a sei mesi che nel giugno del 2007 era del 4,2%. La linea grigia rappresenta il tasso contrattuale del 5,1% (l'Euribor al 4,2% più lo spread dello 0,9%). La linea rossa è invece il tasso che il cliente ha effettivamente pagato: coincide con la linea grigia fino a quando l'Euribor non scende sotto il 2,6%. Quando accade (nel marzo del 2009), il tasso effettivo che il cliente paga è sempre del 3,5 per cento.

30.243,92 euro di oggi. Quest'ultimo importo non è altro che il maggior esborso sotto forma di rata più alta che i clienti dovranno corrispondere alla banca fino alla scadenza del contratto oppure in caso di estinzione anticipata. Insomma, i clienti non stanno beneficiando della riduzione dei tassi a causa del derivato e se le cose non cambiano il danno complessivo è di 58.199,32 euro (27.955,4 come somma delle maggior rate già pagate dal 2009 e 30.243,92 il costo della "commessa").

LE VIOLAZIONI

«Secondo noi - conclude Consultique - il derivato è nullo in quanto è stato venduto uno strumento finanziario che ha stravolto il contratto di mutuo senza dare le informazioni previste per legge sulla vendita degli strumenti finanziari. Non sono stati rispettati, per esempio, l'articolo 21 del Tuf (dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e nell'interesse del cliente) nonché gli articoli che vanno dal 27 al 32 del regolamento Consob 11522/98 al tempo vigente».



Solo 24 Euro 30.5.2015

Non solo su mutui, quando il floor pesa anche sui conti correnti ipotecari

Il tasso minimo applicato da Bcc Garda ha causato a una società un maggiore esborso di oltre 800mila euro

Marcello Frisone

■ Non soltanto mutui e leasing. Il floor "colpisce" adesso anche l'apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca. Il risultato? A causa della presenza di questo tasso minimo del 4% una società lombarda ha sostenuto negli ultimi sei anni un maggiore esborso di circa 812mila euro e altri 138mila li deve alla Bcc del Garda sugli interessi da pagare fino alla scadenza del contratto. Ma andiamo con ordine.

LA VICENDA

Nel settembre del 2007 la società lettrice di «Plus24» ha stipulato con la banca un'apertura di credito a rimborso graduale di otto milioni. Il tasso variabile concordato alla stipula è pari alla media dell'Euribor a tre mesi più uno spread dello 0,9% (all'epoca quindi il 5,4% annuo). La banca varierà questo tasso (e di conseguenza la quota di interessi di competenza) trimestralmente in funzione della media dell'Euribor del secondo mese precedente alla decorrenza del trimestre da addebitare. Il tasso così determinato non potrà però mai scende-

IL FLOOR


Con questa clausola la banca inserisce nel contratto un'opzione floor che è a favore della banca stessa. In pratica, la società ha venduto implicitamente questo derivato all'istituto di credito. Analizzando più dettagliatamente il complesso strumento finanziario, l'opzione è scritta sulla media del tasso Euribor a tre mesi e ha un prezzo di esercizio al 3,14% (cioè il tasso minimo del 4% meno lo 0,9% di spread). Quindi, se nel secondo mese precedente la decorrenza del trimestre di competenza la media dell'Euribor a tre mesi dovesse essere inferiore alla soglia del 3,1%, l'opzione dà diritto alla banca di ricevere dai clienti il pagamento del differenziale tra il prezzo di esercizio e il tasso variabile. Con l'Euribor a tre mesi dal secondo trimestre del 2009 costantemente sotto il 3,1%, dunque, la società si è trovata a pagare continuamente il 3,1% più lo spread dello 0,9%: ossia un tasso minimo del 4% che a seguito della variazione delle condizioni del 12 settembre 2012 passa addirittura al 4,5% con un aumento anche dello spread all'1,4% (un ulteriore variazione a sfavore della società dovuta all'accettazione di una proroga sul rimborso del capitale).

IL VALORE DELL'OPZIONE

Questo contratto, inoltre, ha un valore di mercato ("premio") che nella norma viene corrisposto dall'acquirente al venditore (in questo caso dalla banca al cliente). «Nel settembre del 2007 - analizza la società di con-

Gli effetti dell'opzione

Nel grafico la linea rossa indica il tasso pagato dalla società (tenuto conto dell'opzione floor) alla Bcc del Garda, la linea nera l'Euribor mentre quella grigia l'Euribor più lo spread. L'area compresa tra la linea rossa e quella grigia rappresenta il maggior esborso (812mila euro) sostenuto dalla società a causa dell'opzione floor.



FILO DIRETTO

Per capirne di più inviate il vostro contratto in formato Pdf all'indirizzo email: plus@isole24.com

Spa - il valore di mercato del floor era di 38.724,59 euro. La banca non ha però versato il premio alla società e neanche riconosciuto un'agevolazione sulle condizioni contrattuali, come potrebbe essere per esempio uno sconto sullo spread. Inoltre, a causa del crollo dei tassi (il tasso di riferimento del contratto è oggi intorno al -0,01%) - concludono da Conso - il valore di mercato del floor è passato dai 38.724,59 euro del settembre del 2007 ai 137.915,97 euro di oggi, nonostante l'avvicinamento della scadenza del contratto».

COSÌ BCC DEL GARDA

«Ritleviamo - fanno sapere dalla banca - che si tratta di apertura di credito in c/c ipotecario di originari otto milioni con previsione di erogazioni a Sal (Stato avanzamento lavori). Per quanto ci risulta, la legittimità della clausola floor è ormai riconosciuta, anche attraverso pronunce dell'Abfiperalro. Il tasso effettivo è del tutto sostenibile. Inoltre, tutte le condizioni economiche del contratto sono state concordate con la società cliente, nella cui compagine sociale figurano imprenditori e professionisti di lunga e comprovata esperienza, dopo essere state preventivamente valutate e approvate dai propri consulenti, tant'è che la medesima non ha mai eccepito alcunché. Infine, la Bcc ha peraltro più di una volta concesso alla società agevolazioni che hanno consentito un'ulteriore sostenibilità nella fase di rimborso».

Tribunale di Udine: inapplicabili le istruzioni della Vigilanza

Sul leasing bisogna calcolare un unico tasso

■ Per verificare se un leasing è usurario va calcolato l'unico e complessivo tasso pattuito alla stipula (Treg), senza riferimenti alle metodologie di Banca d'Italia ma raffrontando l'intero aggregato di interessi (corrispettivi e moratori) richiesto come corrispettivo del credito concesso. Così ha disposto il Tribunale di Udine che in un'ordinanza istruttoria del 9 marzo scorso non ha ancora deciso nulla (così come per tutte le ordinanze) masoltanto fornito al Consulente tecnico di ufficio (Ctu) le linee guida per i calcoli da effettuare. Il provvedimento che riprende la sentenza del 26 settembre 2014 dello stesso Tribunale, si veda «Plus24» del 13 dicembre scorso) è interessante in quanto il giudice chiede al CtU di calcolare un tasso globale, ipotizzando l'insediamento del cliente a una o più scadenze con applicazione del maggiore tasso di mora e di controntrarlo con le soglie pubblicate (senza maggiorazione voluta dalle banche, ndr). Inoltre, il CtU deve tener conto del fatto che gli interessi di mora si computano con anatocismo (pur lecito) sull'intera rata scaduta, comprensiva di interessi. Il giudice, infine, ha poi chiesto al CtU di calcolare il solo capitale ancora da restituire alla banca, facendo con questo intendere (come fatto nella sentenza citata sopra) che, in caso di accertata usura, si dovranno azzerare tutti gli interessi (corrispettivi e moratori).

BANCHE E CLIENTI

Usura, Bankitalia torna solo in parte sui suoi passi

L'annualizzazione della commissione d'istruttoria veloce (Civ) taglia i costi su scoperti e sconfini di conto

Gianfranco Ursino

■ Meglio tardi che mai, ma soprattutto "meglio poco che niente". La Banca d'Italia ha finalmente deciso di mettere mano alla contraddittoria regolamentazione sull'usura. Un intervento atteso, ma inferiore alle aspettative perché non porrà fine ai contenziosi sempre più numerosi su questa tema tra banche e clienti.

L'authority ha avviato una pubblica consultazione con l'intento di apportare delle modifiche alle istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (Tegm) ai sensi della legge sull'usura. Una serie di accorgimenti, sui quali gli operatori possono inviare fino al prossimo 30 giugno le loro osservazioni, che non si preannunciano come un intervento risolutivo per risolvere tutte le incertezze giuridiche (modalità di calcolo dei tassi usurari, rilevanza del floor e degli interessi di mora, possibilità di sommare tasso corrispettivo con quello moratorio, usura sopravvenuta) che intasato le aule dei Tribunali, con giudici che procedono in ordine sparso con pronunziamenti contrastanti.

In particolare, in tema di remunerazione degli sconfinamenti, a quasi tre anni dall'entrata in vigore (primo

luglio 2012) della commissione di istruttoria veloce (Civ), che doveva porre fine alle vituperate commissioni di massimo scoperto, la Banca d'Italia interviene su una evidente contraddizione della Civ e sugli spazi di libertà concessi finora alle banche. Per evitare gli eccessi tre anni fa non è stato posto un tetto massimo alla Civ, come invece è stato previsto per la commissione sugli affidamenti (0,5% trimestrale). Per la Civ era stato solo precisato che si tratta di una sorta di rimborso spese applicabile solo quando la banca svolge effettivamente un'istruttoria per autorizzare lo sconfinamento al cliente, senza però imporre alla banca di dimostrare d'averla eseguita: basta che la prevedano le procedure interne. Risultato? Molte banche hanno stabilito che un'istruttoria veloce non si nega a nessun sconfinamento, per quanto

minimo, con oneri complessivi esagerati per i clienti. L'unico freno per limitare l'utilizzo di questa leva di pricing da parte delle banche sono quindi i tassi di usura e quando rischiano di superare queste soglie le banche non applicano più la Civ nell'arco del trimestre.

E se a maggio 2012, nella "Relazione sull'analisi d'impatto" redatta subito dopo l'introduzione della Civ, la Banca d'Italia sosteneva che per il calcolo del tasso effettivo globale le Civ addebitate nel trimestre non vanno annualizzate (in contrasto con l'articolo 2, comma 1, della legge sull'usura 108/96 che considera letteralmente il tasso effettivo globale "riferito ad anno"), adesso l'authority rivede finalmente la metodologia di calcolo e per tutti gli oneri da includere nel Teg, compresa la Civ, propone di rendere obbligatorio il calcolo su base annua, ovvero moltiplicare per quattro l'onere trimestrale. Non andranno annualizzati solo specifici oneri previsti contrattualmente una tantum nell'anno.

La Civ annualizzata equivale quindi a un taglio secco immediato dei costi per i conti in scopertura o per gli sconfinamenti. Ma Banca d'Italia poteva spingersi anche oltre, come lei stessa auspicava nell'analisi d'impatto del 2012: come possibile soluzione veniva auspicato «lo scorporo della componente extrafiduciar... che determinerebbe una riduzione delle soglie usura per le aperture di credito in conto corrente». Ma anche in questo caso Banca d'Italia ha rivisto la propria posizione e su questo punto ha deciso per ora di soprassedere. La consultazione è ancora aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRIMO ALLARME



L'AUSPICATA ANNUALIZZAZIONE

Il 7 luglio 2012 Plus24 poneva subito l'accento sulla mancata annualizzazione della Civ, sottolineando la particolare interpretazione di Banca d'Italia

La nuova parte con

La guida va a Pennacchi mentre Bisognani «guarda» a Banca Sella

■ Fusione con qualche intoppo in sa Ubi. In concomitanza con la nascita di IWBank Private Investments, a seguito dell'integrazione di IWBank rete di promotori Ubi Banca Private Investment, da lunedì 25 maggio una parte di clienti della banca on del gruppo Ubi Banca sono sorti problemi nella quotidiana operatività loro conto. Dopo aver preannunciato ai clienti l'impossibilità di comprare fondi e Sicav per 10 giorni lunedì scorso i vecchi clienti di Bank hanno riscontrato dei problemi con il passaggio dalla vecchia nuova carta di credito, accredito bonifici e pagamento di utenze. Queste le segnalazioni giunte a Plus24

«Il 25 maggio - rispondono IWBank Private Investments - ha avuto luogo la migrazione dei sistemi informativi di IWBank dalla precedente piattaforma tecnologica all'ambiente informatico del Gruppo Ubi Banca, allineato ai migliori standard internazionali del settore. La migrazione sta riguardando tutta la clientela e procede in linea con le previsioni sia per quanto riguarda le garanzie di continuità operativa per quanto concerne il fisiologico passaggio dei sistemi». Per la banca «l'operatività sui mercati finanziari è stata regolata sin dall'aperta di lunedì scorso; solo per quanto riguarda l'esecuzione di alcune

RISPARMIO & INVESTIMENTI

IL PUNTO

FIDI E SCONFINAMENTI

La memoria e il suo ruolo nel risparmio

di Luigi Gulso

Alcuni giorni fa il Sole 24 Ore ha offerto ai suoi lettori la possibilità di misurare la forza della propria memoria con un test *on line* ideato allo psicologo cognitivista George Miller. È un test semplice e utile per verificare lo stato delle capacità mnemoniche. Interessata perché tra memoria e qualità delle scelte, in particolare finanziarie, c'è una forte correlazione positiva: chi ha più memoria fa scelte migliori, evita costi in cui altrimenti incorrerebbe se perdesse traccia dell'informazione o dell'esperienza del passato, è

Come tenere sotto controllo i costi di chi va in rosso

L'«effetto calmiera» sulla Commissione di istruttoria veloce consente di prevedere il costo dell'affidamento

Gianfranco Ursino

■ La pubblica consultazione avviata da Banca d'Italia per apporare modifiche alle rilevazioni dei tassi ai sensi della usura è ancora aperta. La chiusura è prevista per il 30 giugno. C'è quindi ancora tempo per correre ai ripari.

gere un ulteriore modifica, che peraltro l'authority stessa prospettava nel 2012 (vedi Plus24 del 30 maggio scorso). Nel documento posto in consultazione non c'è infatti traccia dell'originaria idea di scoprire e utilizzare il fido e dell'extrafido, che di fatto sono due rapporti separati con condizioni contrattuali ben diversi. Nell'esempio riportato in basso, con tassi e commissioni realistici, oggi lo sconfinamento su un conto corrente affidato potrebbe consentire alla banca di applicare C/iv per oltre 2.500 euro, senza superare il tasso soglia di usura del 16,45%. Con l'annualizzazione la C/iv contrattata è di 4,80 euro, anche se potrebbe spingersi fino a 628 euro. Invece se si dividono le due componenti (fido e extra-fido) fanno risaltando la differenza

I risparmi in arrivo con l'annualizzazione della C/iv...

Commissione istruttoria veloce (C/iv) su sconfinamenti in C/C in assenza di affidamento. Ammontare massimo addebitabile per trimestre in funzione del Tann (tasso annuo nominale) e della scoperta a massima, tenuto conto del tasso soglia di usura vigente (da aprile a fine giugno 2015) per sconfini fino a 1500 euro (24,22%) e oltre i 1500 euro (22,8625%)

PRIMA DELLA CONSULTAZIONE: CIV NON ANNUALIZZATA

TASSO SCONFINO (TAN)	SCOPERTURA MASSIMA (EURO)				
	300	1.000	1.500	3.000	5.000
10,00	42,66	142,20	213,30	385,88	643,13
11,00	39,66	132,20	198,30	355,88	593,13
12,00	36,66	122,20	183,30	325,88	543,13
13,00	33,66	112,20	168,30	295,88	493,13
14,00	30,66	102,20	153,30	265,88	443,13